

**Risarcimenti**

# Sanità, l'azienda risponde se il consenso dei pazienti non è davvero informato

**Il medico deve illustrare in modo preciso intervento, rischi, effetti e alternative**

**Rosa Sciatta**

Sussiste responsabilità sanitaria per lesione del diritto all'autodeterminazione quando il consenso del paziente non è realmente informato. Con due ordinanze ravvicinate, la 316 del 7 gennaio 2026 e la 2968 del 10 febbraio 2026, la Cassazione torna sul tema, ribadendo principi consolidati ma spesso trascurati nella prassi.

La prima vicenda riguarda una paziente sottoposta nel 2013 a un intervento, nel corso del quale si verificarono lesioni, che poi hanno causato disagi protratti nel tempo. La seconda riguardava una frattura del polso trattata in ambito ambulatoriale. In entrambi i casi, i pazienti agivano in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, contestando anche la violazione del diritto all'autodeterminazione per insufficiente informazione sui rischi e sulle alternative terapeutiche.

La Cassazione ha, nel primo caso, censurato il ragionamento della Corte territoriale, accogliendo i motivi relativi al consenso informato e nel secondo caso dichiarato inammissibile il motivo presentato dall'azienda sanitaria in ordine alla sua prova di una adeguata allegazione.

Il cuore di entrambe le decisioni riguarda contenuto e prova dell'obbligo informativo. La Cassazione afferma, infatti, che, per consentire un consenso «informato» il medico deve fornire informazioni dettagliate su natura, portata ed estensione dell'intervento, sui rischi e i risultati conseguibili, sulle possibili conseguenze negative e soprattutto sulle alternative praticabili.

Queste informazioni possono essere riportate anche in un modulo prestampato, ma la sua idoneità va esclusa se il contenuto è generico. Il modulo, infatti, ha funzione prevalentemente documentale in quanto attesta la prestazione formale del consenso, ma non esaurisce il profilo sostanziale. Ciò che conta è l'effettività dell'informazione, cioè la concreta possibilità per il paziente di autodeterminarsi.

Per la Corte, inoltre, il consenso informato non è un atto meramente formale né assimilabile a un contratto: non basta una generica dichiarazione di consapevolezza dei rischi, non potendo mai il consenso del paziente "coprire" una scelta terapeutica erronea: il paziente, pur informato, non è equiparabile al medico nella valutazione tecnico-professionale della correttezza della terapia.

Secondo la Cassazione il giudice di merito non può effettuare una va-

lutazione presuntiva inadeguata, fondata su «circostanze indizianti» (quali possono essere rapporto fiduciario, visita pre-operatoria, livello culturale della paziente, condizioni cliniche), poiché l'adempimento dell'obbligo informativo non può essere desunto da elementi generici o formule stereotipate. Esso deve invece risultare da una verifica concreta del contenuto dell'informazione resa.

Non è ammissibile, pertanto, un modulo scritto che si limiti a richiamare diagnosi e tipo di intervento e una formula generale su rischi e vantaggi, senza spiegare i rischi specifici, conseguenze e opzioni alternative. Ancor di più non basta un consenso orale allegato in modo apodittico, né una dichiarazione di consapevolezza priva di contenuto verificabile.

In conclusione, per entrambe le decisioni il baricentro della valutazione giudiziale si sposta dall'esistenza del consenso alla sua qualità sostanziale: solo un'informazione specifica, completa, personalizzata e documentabile consente la piena esplicazione del diritto all'autodeterminazione del paziente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le indicazioni dei giudici**

**Il modulo prestampato**

La Cassazione, con l'ordinanza 316/2026, ha ribadito che, per permettere al paziente di esprimere un consenso informato, il medico deve fornirgli informazioni dettagliate che possono essere contenute in un modulo prestampato; questo non è però idoneo se ha un contenuto generico.

**L'errore del medico**

Con l'ordinanza 2968/2026, la Cassazione ha inoltre chiarito che il consenso del paziente non può giustificare una scelta erronea del medico; infatti il paziente non può essere equiparato a un medico negli errori di scelta terapeutica, tanto più se non ha ricevuto informazioni complete e congrue.



Peso: 19%

ref-id-1964

497-001-001